

vicinato. L'EFSD dovrebbe massimizzare l'addizionalità, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimale, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato. Le operazioni dell'EFSD dovrebbero essere chiaramente distinte e complementari rispetto ad altre forme di sostegno, tra cui il mandato per le operazioni di prestito esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI), l'iniziativa della BEI sulla resilienza economica e lo strumento per gli investimenti stabilito dall'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 <sup>(1)</sup> (accordo di partenariato ACP-EU) (strumento per gli investimenti ACP). Le operazioni dell'EFSD dovrebbero altresì essere complementari alle attività già intraprese da altri enti finanziari ammissibili.

- (5) L'EFSD dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, che riconosce la migrazione internazionale come una realtà multidimensionale di grande rilevanza per lo sviluppo dei paesi di origine, transito e destinazione, che richiede risposte coerenti e omnicomprensive, pur sottolineando il potenziale del contributo dei migranti alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. Gli investimenti sostenuti dall'EFSD dovrebbero contribuire ad affrontare le pressioni migratorie scaturite dalla povertà, dai conflitti, dall'instabilità, dal sottosviluppo, dalla disuguaglianza, dalle violazioni dei diritti umani, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche e dai cambiamenti climatici.
- (6) L'EFSD dovrebbe essere in linea con l'impegno dell'Unione nel quadro del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo e con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale, quali quelli convenuti dal quarto Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti di Busan nel 2011 («partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo») e ribadito alla seconda riunione ad alto livello del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo a Nairobi nel 2016.
- (7) L'obiettivo dell'EFSD è in linea con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione, che inserisce sfide quali la migrazione e la resilienza all'interno della politica estera globale dell'Unione, assicurando che la politica esterna dell'Unione sia del tutto coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e garantendo sinergie con la politica di sviluppo dell'Unione e la politica europea di vicinato. Il suo obiettivo è altresì coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il diritto internazionale dei diritti umani, il quale assicura che nell'affrontare le questioni dello sfollamento forzato e della migrazione irregolare sia adottato un approccio fondato sui diritti umani.
- (8) L'EFSD dovrebbe promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche e lo spirito imprenditoriale come pure la crescita «verde» e inclusiva, rivolgendo particolare attenzione alla parità di genere e all'autodeterminazione delle donne e dei giovani, in linea con il quadro dell'Unione per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020, rafforzando nel contempo lo Stato di diritto, la buona governance, i diritti umani e l'equità nell'accesso alle risorse naturali e nel loro utilizzo.
- (9) La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato, dovrebbe essere efficace sotto il profilo dei costi e dovrebbe basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. Tale partecipazione dovrebbe essere fondata sull'impegno a rispettare gli orientamenti e i principi concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali.
- (10) Al fine di adempiere agli impegni politici dell'Unione in materia di azione per il clima, energie rinnovabili ed efficienza delle risorse, una quota minima pari al 28 % dei finanziamenti assegnati nell'ambito della garanzia EFSD dovrebbe essere destinata a investimenti pertinenti a tali settori.
- (11) Le azioni a norma del presente regolamento dovrebbero essere concepite in modo da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE (OCSE/DAC), tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato, di rispecchiare le esigenze dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati (PMS) e dei paesi poveri fortemente indebitati e di fornire un sostegno adeguato agli investimenti destinati ai paesi del vicinato meridionale e orientale.
- (12) Nel contesto del secondo pilastro del PIE, la Commissione dovrebbe potenziare l'assistenza per aiutare i paesi partner ad attrarre investimenti preparando e promuovendo meglio i progetti, sviluppando un maggior numero di progetti finanziariamente sostenibili e pubblicizzandoli presso la comunità internazionale degli investitori. È opportuno creare un portale web per i progetti, sotto forma di una banca dati pubblicamente accessibile e di facile utilizzo, per fornire informazioni rilevanti per ogni progetto.

<sup>(1)</sup> GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

